

DELIBERAZIONE 1 MARZO 2022

75/2022/R/GAS

**REVISIONE INFRA-PERODO DEI LIVELLI DI RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE IMPRESE
DI STOCCAGGIO DEL GAS NATURALE PER IL QUINTO PERIODO DI REGOLAZIONE 2020-
2025**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1994^a riunione del 1 marzo 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- il regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, in materia di condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale;
- il regolamento (UE) 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, che istituisce un Codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto;
- il regolamento (UE) 1938/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, recante misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i.;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 aprile 2015, 182/2015/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIWACC 2016-2021);
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2016, 66/2016/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIB);
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2018, 639/2018/R/COM;
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/GAS e il relativo Allegato A (RAST);

- la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2019, 419/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 419/2019/R/GAS) e i relativi Allegato A (RTSG 5PRS) e Allegato B (RQSG 5PRS);
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2019, 535/2019/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2020, 275/2020/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 346/2021/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 347/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 347/2021/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2021, 513/2021/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM (di seguito: deliberazione 614/2021/R/COM) e il relativo Allegato A (TIWACC 2022-2027);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 26 ottobre 2021, 452/2021/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 452/2021/R/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 419/2019/R/GAS sono stati definiti i criteri di regolazione tariffaria del servizio di stoccaggio del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2025 (RTSG 5PRS);
- la deliberazione 419/2019/R/GAS ha definito la durata del periodo regolatorio pari a 6 anni, prevedendo la revisione infra-periodo del livello dei recuperi di efficienza;
- ai sensi del comma 7.8 della RTSG 5PRS, il tasso annuale di recupero di efficienza (*X-factor*) è fissato per gli anni 2020-2022 e determinato, per ciascuna impresa di stoccaggio, con l’obiettivo di riassorbire nel corso del 5PRS la quota parte dei maggiori (o minori) recuperi di produttività realizzati nel quarto periodo di regolazione (2015-2018, 4PRS);
- ai sensi del comma 7.10 della RTSG 5PRS, per gli anni 2023-2025 il valore dell’*X-factor* è rideterminato “*tenendo conto di eventuali maggiori (o minori) recuperi di efficienza realizzati dalle imprese nella prima parte del 5PRS*”;
- ai sensi dell’articolo 15 della RTSG 5PRS, le imprese di stoccaggio presentano, entro il 31 maggio di ogni anno, la proposta dei ricavi di riferimento per l’anno successivo;
- con la deliberazione 614/2021/R/COM, l’Autorità ha definito i criteri per la determinazione e l’aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito (*WACC*) nei settori elettrico e gas per il secondo periodo di regolazione (2022-2027).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 347/2021/R/GAS, l’Autorità ha avviato un procedimento per la revisione infra-periodo (2023-2025) dei criteri di determinazione del livello dei recuperi di efficienza (*X-factor*) per il servizio di stoccaggio, in coerenza con le previsioni di cui alla deliberazione 419/2019/R/GAS e all’articolo 7 della RTSG 5PRS;

- con il documento per la consultazione 452/2021/R/GAS, l’Autorità ha presentato i propri orientamenti per l’aggiornamento del livello dell’*X-factor* applicato alle imprese di stoccaggio per gli anni 2023-2025;
- in particolare, il documento per la consultazione 452/2021/R/GAS ha previsto la possibilità di:
 - a) considerare in via preferenziale, ai fini della verifica di eventuali maggiori o minori efficienze realizzate nel corso del periodo 2020-2021, i costi operativi effettivi risultanti dai conti annuali separati relativi all’esercizio 2021, applicando un *X-factor* pari a quello vigente nel primo semi-periodo del 5PRS per l’aggiornamento tariffario relativo al 2023 e rideterminando l’*X-factor* per gli aggiornamenti relativi agli anni 2024 e 2025, fermo restando l’obiettivo di recuperare eventuali maggiori o minori efficienze realizzate nel corso del periodo 2020-2021 entro la fine del 5PRS (2025);
 - b) determinare un coefficiente di recupero di produttività distinto per impresa, tenendo conto dei maggiori o minori recuperi di produttività realizzati dall’impresa nella prima parte del 5PRS, e in particolare:
 - i. per le imprese che nel 2018 avevano costi operativi effettivi inferiori ai costi riconosciuti (al netto delle maggiori efficienze riconosciute), rideterminare il coefficiente di recupero di produttività solamente nel caso di costi operativi effettivi 2021 inferiori a quelli del 2018, confermando gli obiettivi di recupero di produttività per il 5PRS e tenendo conto della simmetrica ripartizione delle maggiori efficienze realizzate dal 2018 al 2021;
 - ii. per le imprese che nel 2018 avevano costi operativi effettivi superiori ai costi riconosciuti (al netto delle maggiori efficienze riconosciute), rideterminare il coefficiente di recupero di produttività solamente nel caso di costi operativi effettivi 2021 superiori a quelli del 2018, confermando gli obiettivi di recupero di produttività per il 5PRS e tenendo conto della simmetrica ripartizione delle minori efficienze realizzate dal 2018 al 2021;
 - c) aggiornare i costi operativi delle nuove imprese di stoccaggio – per le quali il costo operativo riconosciuto è stato determinato sulla base dei costi operativi effettivi rappresentativi di un intero anno di esercizio per la prima volta nel corso del 5PRS ai sensi del comma 10.4 della RTSG 5PRS – secondo i criteri di cui al comma 7.7 della RTSG senza l’applicazione del parametro di *X-factor*;
- in risposta al documento per la consultazione 452/2021/R/GAS, sono pervenute osservazioni da parte delle imprese di stoccaggio e da parte di un’associazione di utenti, che evidenziano in particolare:
 - a) una generale condivisione dell’orientamento dall’Autorità di operare in continuità con il precedente semi-periodo di regolazione;
 - b) una generale condivisione, ad eccezione dell’orientamento espresso da una impresa di stoccaggio, di considerare il 2021 come anno di riferimento per poter verificare eventuali maggiori o minori efficienze realizzate nel primo semi-periodo del 5PRS;
 - c) l’opportunità che il trasferimento agli utenti del servizio di eventuali maggiori o minori recuperi di produttività avvenga in un orizzonte temporale più ampio,

- rispetto a quello previsto (2023-2025), interessando anche il semi-periodo successivo;
- d) l'opportunità, evidenziata dall'impresa maggiore di stoccaggio e da una associazione di utenti, di aggiornare il costo operativo obiettivo e l'*X-factor* in tutti i casi, sia per gli operatori che hanno realizzato recuperi di produttività nel periodo 2020-2021, sia per gli operatori che non ne hanno conseguiti; di contro, un'impresa di stoccaggio ha espresso l'auspicio che, per le imprese che nel 2018 avevano costi operativi effettivi superiori ai costi riconosciuti e che sono state progressivamente più efficienti, sia adottato un *X-factor* costante e pari a quello applicato nei primi due anni del quinto periodo regolatorio, dimensionato con l'obiettivo di raggiungere, alla fine del 5PRS, il costo riconosciuto nel 2018 (aggiornato al 2025);
 - e) l'opportunità di tener conto dei costi operativi emergenti riconosciuti nel corso dei primi anni del 5PRS.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione all'aggiornamento del livello dell'*X-factor* per gli anni 2023-2025, tenuto conto degli esiti della consultazione:
 - a) prendere come riferimento, al fine di verificare le maggiori o minori efficienze conseguite dalle imprese di stoccaggio nei primi anni del periodo di regolazione, i costi operativi effettivi relativi al 2021, trattandosi del più recente esercizio concluso che consente di verificare gli impatti dei meccanismi di incentivazione all'efficienza definiti per il 5PRS; al contrario, l'utilizzo dei costi operativi effettivi 2020, i quali tra l'altro potrebbero anche risentire dell'andamento congiunturale dovuto all'emergenza pandemica, non consentirebbe di intercettare le maggiori (o minori) efficienze maturare nei primi anni del periodo regolatorio;
 - b) di conseguenza, nelle more della disponibilità dei dati dei conti annuali separati per il 2021, applicare un *X-factor* pari a quello vigente nel primo semi-periodo del 5PRS per l'aggiornamento tariffario relativo al 2023;
 - c) confermare la previsione di riassorbire nel corso del 5PRS, e non in un periodo maggiore, la quota parte dei maggiori (o minori) recuperi di produttività realizzati nel 4PRS e nella prima metà del 5PRS, in coerenza con gli obiettivi di costo operativo riconosciuto al 2025 definiti con la deliberazione 419/2019/R/GAS, eventualmente rideterminati in esito al presente provvedimento;
 - d) rideterminare l'*X-factor* nei soli casi in cui l'obiettivo di costo operativo riconosciuto al 2025, definito ad inizio periodo, non sia ritenuto più adeguato in funzione dell'andamento dei costi operativi effettivi; in particolare, confermare gli orientamenti espressi dall'Autorità prevedendo di:
 - i. per le imprese che nel 2018 avevano costi operativi effettivi inferiori ai costi riconosciuti (al netto delle maggiori efficienze riconosciute):
 - rideterminare il coefficiente di recupero di produttività solamente nel caso di costi operativi effettivi 2021 inferiori a quelli del 2018, rideterminando l'obiettivo di costo operativo riconosciuto al 2025,

- tenendo conto della simmetrica ripartizione delle maggiori efficienze realizzate dal 2018 al 2021;
- non prevedere un aggiornamento dell'*X-factor* nel caso di costi operativi effettivi 2021 superiori a quelli del 2018, ritenendo che il costo operativo obiettivo individuato a inizio periodo in funzione del costo operativo effettivo 2018, possa ancora costituire un parametro di efficienza cui tendere; al riguardo, si deve tener conto del fatto che eventuali costi operativi emergenti, incrementali rispetto alla base di costo 2018 e adeguatamente motivati, sono riconosciuti ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 7 della RTSG 5PRS;
- ii. per le imprese che nel 2018 avevano costi operativi effettivi superiori ai costi riconosciuti (al netto delle maggiori efficienze riconosciute):
- aggiornare il coefficiente di recupero di produttività solamente nel caso di costi operativi effettivi 2021 superiori a quelli del 2018, rideterminando l'obiettivo di costo operativo riconosciuto al 2025 tenendo conto della simmetrica ripartizione delle minori efficienze realizzate dal 2018 al 2021;
 - non prevedere un aggiornamento di costo operativo obiettivo e *X-factor* nel caso di costi operativi effettivi 2021 inferiori a quelli del 2018, in quanto i costi operativi effettivi 2021 si collocano nel possibile *range* di valori che era plausibile attendersi nel percorso di raggiungimento dell'obiettivo di efficienza determinato a inizio periodo in funzione del costo operativo riconosciuto 2018;
- e) considerare il tasso annuo d'inflazione atteso definito con deliberazione 614/2021/R/COM nell'ambito dei criteri di determinazione e aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2022-2027 (TIWACC 2022-2027), pari a 1,7%;
- tener conto, ai fini della rideterminazione degli obiettivi di costo al 2025, di eventuali costi operativi emergenti riconosciuti nei primi anni del 5PRS;
 - nel caso di nuove imprese di stoccaggio – per le quali il costo operativo riconosciuto è stato determinato sulla base dei costi operativi effettivi rappresentativi di un intero anno di esercizio per la prima volta nel corso del 5PRS ai sensi del comma 10.4 della RTSG 5PRS – aggiornare il costo operativo secondo i criteri di cui al comma 7.7 della RTSG, senza l'applicazione del parametro di *X-factor*;
 - modificare l'Allegato A alla deliberazione 419/2019/R/GAS (RTSG 5PRS) in coerenza con quanto sopra rappresentato

DELIBERA

1. di disporre le seguenti modifiche all'Allegato A alla deliberazione 419/2019/R/GAS (RTSG 5PRS):
 - a) sostituire il contenuto del comma 7.10 con il seguente:

“7.10 Il tasso annuale prefissato di variazione del recupero di produttività (*X-factor*) è:

- per l’anno 2023, pari a quello vigente per gli anni dal 2020 al 2022 determinato secondo i criteri di cui al precedente comma 7.8;
- per gli anni 2024 e 2025, determinato secondo la seguente formula:

$$X_{5PRS(II)} = 1 + RPI_{WACC} - \sqrt{\frac{COR_{obiettivo(II)}}{RS_{COR,23}}}$$

dove:

- RPI_{wacc} è il tasso annuo d’inflazione atteso, definito con deliberazione 614/2021/R/COM (TIWACC 2022-2027), pari a 1,7%;
- $COR_{obiettivo(II)}$ è il nuovo costo operativo identificato come obiettivo al 2025, determinato secondo i seguenti commi 7.10bis e 7.10ter.”

b) introdurre, dopo il comma 7.10, i seguenti commi:

“7.10bis Per le imprese di cui al precedente comma 7.5, con costi operativi effettivi inferiori ai costi operativi riconosciuti per l’anno 2018:

- i. nel caso di costi operativi effettivi 2021 inferiori rispetto ai costi operativi effettivi 2018, opportunamente rivalutati, il $COR_{obiettivo(II)}$ è determinato al fine di riassorbire entro il 2025 anche una quota parte delle maggiori efficienze realizzate dal 2018 al 2021, sulla base della seguente formula:

$$COR_{obiettivo(II)} = COR_{obiettivo} - \left[0,5 \cdot \left(COE_{18} \cdot \prod_{i=19}^{21} (1 + RPI_i) - COE_{21} \right) \cdot \prod_{i=22}^{23} (1 + RPI_i) \cdot (1 + RPI_{WACC})^2 \right] + CI_{21,22,23}^{2025}$$

dove:

- $CI_{21,22,23}^{2025}$ sono i costi incrementali maturati negli anni 2021, 2022 e 2023, aggiornati al 2025 per tenere conto dell’inflazione;
- ii. nel caso di costi operativi effettivi 2021 superiori rispetto ai costi operativi effettivi 2018, opportunamente rivalutati, è confermato l’obiettivo di costo operativo riconosciuto di cui al comma 7.9, lettera a) e, di conseguenza, l’*X-factor* vigente per gli anni dal 2020 al 2022 determinato secondo i criteri di cui al precedente comma 7.8.

7.10ter Per le imprese di cui al precedente comma 7.6, con costi operativi effettivi superiori ai costi operativi riconosciuti per l’anno 2018:

- i. nel caso di costi operativi effettivi 2021 inferiori rispetto ai costi operativi effettivi 2018, opportunamente rivalutati, è confermato l’obiettivo di costo operativo riconosciuto di cui al comma 7.9, lettera b) e, di conseguenza, l’*X-factor* vigente per gli anni dal 2020 al 2022 determinato secondo i criteri di cui al precedente comma 7.8;

- ii. nel caso di costi operativi effettivi 2021 superiori rispetto ai costi operativi effettivi 2018, opportunamente rivalutati, il $COR_{obiettivo(II)}$ è determinato al fine di tener conto della simmetrica ripartizione delle minori efficienze realizzate dal 2018 al 2021, sulla base della seguente formula:

$$COR_{obiettivo(II)} = COR_{obiettivo} + \left[0,5 \cdot \left(COE_{21} - COE_{18} \cdot \prod_{i=19}^{21} (1 + RPI_i) \right) \cdot \prod_{i=22}^{23} (1 + RPI_i) \cdot (1 + RPI_{WACC})^2 \right] + CI_{21,22,23}^{2025} "$$

2. di pubblicare il presente provvedimento e l'Allegato A alla deliberazione 419/2019/R/GAS (RTSG 5PRS), come risultante dalle modifiche di cui al precedente punto 1., sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

1 marzo 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini